

GARANZIE DELLA COSTITUZIONE



Si distinguono in:

1. procedimento di revisione costituzionale aggravato
2. sistema di giustizia costituzionale

I. LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE



Assicura il rispetto delle norme cost. attraverso la risoluzione delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi e alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali.



Garantire supremazia corte costituzionale



Evoluzione storica:

UK 1610

giudice inglese afferma che il common law può giudicare nulla o priva di efficacia una norma del parlamento contraria al diritto ed alla ragione comune
→ no seguito di questa teoria per affermazione della sovranità del parlamento a seguito dalla Gloriosa Rivoluzione;

USA fine 700 inizio 800

si afferma il principio della supremazia della costituzione
prima: federalist (raccolta di leggi per convincere lo stato di new york a ratificare la costituzione);
poi: sentenza Marbury Vs Madison afferma che ogni legge contraria alla costituzione è nulla ed il giudice la deve disapplicare

XX Europa



A chi affidare la funzione di garante della costituzione?

TH KELSEN: considera la cost come fonte sulla produzione e quindi propone di affidare la garanzia ad un organo giurisdizionale indipendente;

TH SCHMITT: considera la cost come decisione politica fondamentale e pertanto propone di affidare al capo dello stato la funzione di garante poiché tale figura rappresenta l'unità politica del popolo (cost. di Weimar)

→ I e II dopoguerra prevale modello Kelseniano e molte costituzioni istituirono un trib ad hoc per il controllo di costituzionalità (Austria, Italia, Germania, Portogallo, Spagna).



Controllo di costituzionalità può essere di due tipi:

- a. **SISTEMA DIFFUSO**: affidato a TUTTI gli organi giudiziari che, rilevata l'incostituzionalità, DISAPPLICANO la legge CON EFFICACIA LIMITATA AL SINGOLO CASO (USA)
- b. **SISTEMA ACCENTRATO**: affidato ad un trib ad hoc che decide IN VIA DEFINITIVA con efficacia ERGA OMNES, eliminando dall'ordinamento la norma contraria



Modalità di attivazione della giustizia costituzionale:

- a. **CONTROLLO PREVENTIVO O SUCCESSIVO** a seconda che la pronuncia arrivi prima o dopo l'entrata in vigore della norma;
- b. **CONTROLLO IN VIA DIRETTA (O IN VIA D'AZIONE) E CONTROLLO IN VIA INDIRETTA (O IN VIA INCIDENTALI)** dei soggetti legittimati a farlo di impugnare direttamente o indirettamente gli atti.



SISTEMA ITALIANO:

- 1. **ACCENTRATO** la costituente ha previsto la Corte cost.
- 2. **DIFFUSO** tutti i giudici possono sollevare la questione di legittimità
- 3. **DIRETTO IN VIA D'AZIONE** da parte di Stato e Regioni
- 4. **INDIRETTO IN VIA INCIDENTALI** questione sollevata dal giudice nel corso del giudizio.

II. LA CORTE COSTITUZIONALE

Principale organo giurisdizionale autonomo e indipendente a cui è affidato il controllo di conformità alla Cost.



La corte giudica:

- 1. la legittimità cost. delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni e dichiara con sentenza l'illegittimità di quelli non conformi alla Costituzione, che non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- 2. sui "conflitti di attribuzione" fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e tra Regioni
- 3. le accuse promosse contro il pdr per alto tradimento o attentato alla cost.
- 4. sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo



La corte è **composta** da

- 1. 5 **Giudici** nominati con decreto dal pdr
- 2. 5 Giudici nominati dal Parlamento in seduta comune -a scrutinio segreto- con maggioranza 2/3 dei componenti nelle prime 3 votazioni e 3/5 nella terza (prof uni in materie giuridiche, magistrati a riposo dalle magistrature superiori, avv con 20 anni di anzianità lavorativa)
- 3. 5 Giudici eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa: 2 dalla Corte di Cass, 1 CDC e 1 CDS



Composizione allargata nel procedimento d'accusa al PdR:
31 giudici
Quorum strutturale > 21 giudici aggregati devono essere la maggioranza
Quorum funzionale = maggioranza dei votanti a parità prevale la tesi più favorevole all'accusato.



Durata in carica

MEMBRI NORMALI: 9 anni dalla data del giuramento - senza prorogatio e non rieleggibili -

PRESIDENTE: eletto tra i membri e dura in carica 3 anni -rieleggibile-



Determina l'ordine dei lavori del collegio, nomina i giudici relatori ed in caso di parità di voto spetta il voto decisivo



STATUS DEL GIUDICE COSTITUZIONALE

- la funzione è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione forense e ogni altro ufficio indicato per legge;
- indipendenza;
- immunità;
- insindacabilità delle opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio della funzione



METODO DI LAVORO

Basato sul principio della collegialità

- le udienze sono pubbliche salvo i casi in cui vengano trattate questioni legate alla pubblica sicurezza – il giudice può decidere che si svolgano a porte chiuse
- in fase iniziale il presidente nomina un giudice relatore che: (I) Istruisce ed espone la causa in udienza; (II) Esprime il proprio voto che apre la fase deliberativa in camera di consiglio
- votazione, con il voto del presidente che prevale in caso di parità
- a decisione presa viene nominato un giudice redattore per la stesura del testo della pronuncia che viene sottoposto al collegio e se approvato, viene sottoscritto dal giudice redattore e dal presidente.

Nelle relazioni annuali sull'attività della corte vengono evidenziate i casi in cui non vi è coincidenza tra le tesi.

III. IL GIUDIZIO COSTITUZIONALE



Il "thema decidendum" del giudizio di costituzionalità (art. 27 della l. 87/53) è costituito da:

1. OGGETTO:

- tutte le leggi formali dello Stato e delle REGIONI,
- le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma (vedi art. 138 della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139 della Costituzione.)
- decreti legge e decreti delegati. (vedi art. 77 della Costituzione)
- gli statuti delle Regioni ordinarie (approvati con legge della Repubblica.
- il referendum (vedi l'art. 75 della Costituzione)

2. PARAMETRO:

Norme costituzionali che si ritengono VIOLATE.



Talvolta, il parametro concreto può non essere la norma costituzionale; allora si parla di violazione di **NORME INTERPOSTE**: per esempio, le leggi di delegazione (vedi l'art. 76 della Costituzione); le intese, (vedi l'art. 88 della Costituzione).